



## Istituto di Istruzione Superiore Statale

Sede Legale e Uffici: Via Gramsci, 90 - 09025 SANLURI - Telefono 070/937161 – Fax. 070/ 9307290

Cod. Mecc. CAIS02100T – Cod. Fiscale 91022610926 - Codice Univoco UF4S96

[www.iissanluri.gov.it](http://www.iissanluri.gov.it) – E-mail: [cais02100t@istruzione.it](mailto:cais02100t@istruzione.it) – Posta certificata: [cais02100t@pec.istruzione.it](mailto:cais02100t@pec.istruzione.it)

Sedi Associate: I.T.C.G. “P.C. Vignarelli” : Via Gramsci, 90 09025 SANLURI (VS) - Telefono 070/937161 – Fax. 070/ 9307290

I.P.S.AR. “G. B. Tuveri” Via degli Orti snc 09020 VILLAMAR (VS) Tel. 070 9306009 – Fax 070 9306135

Sanluri, 30 novembre 2017

Circolare n. 117

Prot. **n. 10857/2017**

Ai genitori e agli studenti  
delle classi prime A.S. 2018/2019

Oggetto: **Circolare ministeriale sulle iscrizioni on-line a.s. 2018/19**

Ai sensi della legge 7 agosto 2012 n.135, **le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.** Le domande d’iscrizione on-line possono essere presentate **dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.**

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web [www.iscrizioni.istruzione.it](http://www.iscrizioni.istruzione.it).

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “**Iscrizioni on-line**”, disponibile sul portale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

**Si fornisce assistenza per le iscrizioni on-line a partire dal 16/01/2018.**

Nella domanda di iscrizione on-line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado statale i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola di prima scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la circolare ministeriale sulle iscrizioni fornisce specifiche indicazioni. Si veda, in particolare, l’articolo 9 della C.M. del 15/11/2016 - *Accoglienza e Inclusione*, che contiene i seguenti punti:

9.1 - Alunni con disabilità

9.2 - Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

9.3 - Alunni con cittadinanza non italiana (si veda la circolare ministeriale n° 2 dell’8 gennaio 2010)

### **ALUNNI CON DISABILITÀ**

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122).

Per maggiori dettagli si rinvia alle Linee guida emanate dal MIUR con provvedimento del 4 agosto 2009.

Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (principio sancito nella Sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001).

#### **ALUNNI CON DSA**

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on-line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Le istituzioni scolastiche devono assicurare le idonee misure compensative e dispensative previste nel D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e nelle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata .

L'alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

L'alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

#### **ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA**

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'art.45 del D.P.R.394 del 1999. A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", e in particolar modo, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e

formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere si fa riferimento alla nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

Un’importante informazione degna di nota che riguarda gli alunni stranieri, così come sottolineata dal MIUR nella circolare n.10/2016, riguarda la documentazione in loro possesso e nello specifico il codice fiscale.

E’ previsto, infatti, che per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

**Si allega:**

1. C.M. prot. n.14659 del 13 novembre 2017 con le disposizioni per le iscrizioni all'anno scolastico 2018/19.
2. gli allegati alla circolare ministeriale con le indicazioni degli indirizzi dei TECNICI e dei PROFESSIONALI.

Il Dirigente Scolastico  
Miriam Sebastiana Etzo

Firma autografa sostituita dall’indicazione  
a stampa ai sensi dell’art. 3,D.to Lgs 12/02/1993, n. 39.